

Codice A1604A

D.D. 9 settembre 2019, n. 435

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di due sorgenti potabili - denominate Paire Alta e Paire Bassa - ubicate nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN), alimentanti l'acquedotto di Bibiana (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A..

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – committente dello studio per la ridefinizione dell'area di salvaguardia delle due captazioni ubicate nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN) e alimentanti l'acquedotto di Bibiana (TO), di cui è gestore del servizio acquedottistico – con nota in data 3 giugno 2019, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 159/2019 del 31 maggio 2019 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti due sorgenti, che ricadono nello stesso Comune di Bagnolo Piemonte, in fascia altimetrica compresa tra 1.080 e 1.124 metri s.l.m.:

sorgente *Paire Alta* (TO-S-11849) – particella catastale n. 160 del foglio di mappa n. 7, collocata ad una quota di 1.124 metri s.l.m.;

sorgente *Paire Bassa* (TO-S-11850) – particella catastale n. 375 del foglio di mappa n. 7, collocata ad una quota di 1.080 metri s.l.m..

Per quanto concerne il regime idrogeologico delle sorgenti non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici dell'Ente gestore hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata.

Le captazioni *Paire Alta* e *Paire Bassa* sono ubicate nella porzione settentrionale del territorio comunale di Bagnolo Piemonte, in prossimità del confine con Bibiana, in un tratto di versante esposto a Nord-Ovest; pur trattandosi di due captazioni distinte, utilizzando un approccio cautelativo, è stata individuata un'area di salvaguardia unica relativa ad entrambi in punti d'acqua, considerandole come alimentate dallo stesso acquifero. La captazione della sorgente *Paire Alta* è realizzata mediante un bottino di presa in cemento, in buone condizioni; la sorgente *Paire Bassa* è invece captata mediante un manufatto realizzato in corrispondenza del piano del terreno, protetto da un tombino di copertura: all'interno di questa captazione confluiscono le acque della sorgente *Paire Alta*. Le acque delle due sorgenti vengono convogliate alla vicina vasca Paire e, successivamente, trasferite alla rete acquedottistica di Bibiana.

Il substrato pre-quaternario del bacino di alimentazione delle sorgenti è costituito dagli gneiss del basamento del Dora Maira; l'area di emergenza e la maggior parte del bacino di alimentazione sono ubicati in depositi quaternari costituiti da coltre detritico-colluviale e da depositi di versante: entrambi i depositi sono caratterizzati da clasti ghiaiosi generalmente spigolosi, di dimensioni da medie a piccole, immersi in matrice sabbioso-limosa o limoso-argillosa presente in percentuale variabile. L'acquifero che le alimenta è caratterizzato da permeabilità media per porosità e coinvolge, principalmente, i depositi quaternari e, subordinatamente, la parte alterata del substrato, permeabilità localmente variabile in funzione della percentuale di matrice fine nei depositi quaternari; l'alimentazione delle sorgenti è garantita dalle acque meteoriche e di scioglimento della neve.

La sorgente *Paire Alta* è localizzata in un versante caratterizzato da pendenza media di circa 20° verso Nord-Ovest, nel quale non si evidenziano dissesti nell'area della captazione. La sorgente *Paire Bassa* è invece localizzata in corrispondenza di un impluvio, ai piedi di un settore di versante caratterizzato da pendenza media di circa 20° verso Nord-Ovest; nei pressi della captazione è presente un fenomeno franoso quiescente di tipo composito, impostato nei depositi quaternari, ma ubicato nel versante opposto a quello della captazione. L'area in cui si trovano le captazioni delle sorgenti è caratterizzata dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva in evoluzione e nel

bacino di alimentazione sono presenti principalmente boschi; nella porzione più alta del bacino ricade una parte dell'abitato di Montoso e alcuni tratti di viabilità.

A causa della conformazione delle captazioni non è stato possibile misurare le portate delle due sorgenti e, pertanto, insieme al personale dell'ente gestore è stata fatta una stima delle stesse, valutandola pari a 1 l/s per la sorgente *Paire Alta* e a 0,3 l/s per la sorgente *Paire Bassa*; i dati storici forniti dal gestore e relativi alla somma delle portate delle due sorgenti indicano valori di portata molto variabili nel tempo.

Per le due sorgenti in esame non sono disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in questo caso la normativa prevede di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A). Sulla base dei dati geologici e idrogeologici raccolti, nonché dei rilievi effettuati e in considerazione della presenza di un sistema di flusso impostato in corrispondenza di depositi mediamente permeabili, poco o per nulla protetti verso la superficie, la vulnerabilità dell'acquifero captato è stata considerata elevata e, di conseguenza, l'area di salvaguardia individuata coincide con il bacino di alimentazione delle stesse sorgenti e ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

sorgenti Paire Alta e Paire Bassa:

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;

zona di rispetto ristretta, unica per tutte e due le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente altimetricamente più elevata (*Paire Alta*);

zona di rispetto allargata, unica per tutte e due le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte, a partire dal limite superiore della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle sorgenti.

Entro l'area di salvaguardia proposta sono stati censiti i seguenti centri di pericolo:

alcuni tratti di fognatura a servizio dell'abitato di Montoso;

alcuni edifici ad uso abitativo, utilizzati per lo più come seconde case, nell'abitato di Montoso tutti allacciati alla fognatura;

quattro resti di ruderi in pietra, che non costituiscono un pericolo per la risorsa idrica;

tratti di viabilità per un totale di circa 1500 metri, all'interno o al margine dell'abitato di Montoso;

strade secondarie sterrate, per un totale di circa 700 metri: trattandosi di viabilità percorsa da autoveicoli solo di rado, la pericolosità associata a questo elemento è da considerarsi molto bassa, si ritiene pertanto che questi tratti di viabilità non costituiscano un significativo pericolo per la risorsa idrica captata.

Sono inoltre presenti porzioni di aree a prato che potrebbero essere utilizzate sporadicamente come aree a pascolo: tuttavia non si sono riscontrate evidenze di queste attività e, pertanto, non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Comune di Bagnolo P.te – Sorgenti Paire Alta e Paire Bassa – Carta dei centri di pericolo su base catastale – tav. 1 di 2 – tav. 2 di 2 – scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

All'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita non sono presenti attività agricole – essendo le aree caratterizzate prevalentemente da boschi – e, pertanto, non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti

all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 19 luglio 2018, ha trasmesso al Comune di Bagnolo Piemonte (CN), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest) ed all'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN – la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia di due sorgenti potabili – denominate *Paire Alta* e *Paire Bassa* – ubicate nel medesimo Comune di Bagnolo Piemonte, alimentanti l'acquedotto di Bibiana (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 6 agosto 2018, pur condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente, ha espresso alcuni dubbi e perplessità circa le proposte di definizione presentate, in particolare in merito all'estensione della zona di rispetto e alla mancata fusione delle due zone di rispetto ristrette e delle due zone di rispetto allargate, dal momento che l'area in mezzo ai due trapezi, piuttosto allungati, data la concavità delle linee di livello topografiche appare essere un anfiteatro, ossia una zona di compluvio e non una dorsale e, pertanto, le acque meteoriche ivi incidenti e alimentanti la falda, confluiscono verso valle nei bacini delle due emergenze.

L'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN - esaminati gli atti tecnici prodotti, effettuati gli opportuni accertamenti, visti i rapporti di prova 2017/2018 relativi alle vasche Faggio e Castagneto ed esaminati gli stessi, con nota in data 10 settembre 2018, ha espresso parere preventivo favorevole dal lato igienico-sanitario.

Il Proponente – S.M.A.T. S.p.A. – ha accolto le osservazioni emerse nel parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale sopra riportato, aggiornando lo studio e riproponendo un'area di salvaguardia unica per le due sorgenti che include anche la zona - prima esclusa - tra le due aree preliminarmente perimetrate.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 21 novembre 2018, ha ritrasmesso al Comune di Bagnolo Piemonte (CN), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest) ed all'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN – la documentazione tecnica aggiornata al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Bagnolo Piemonte (CN), visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN - non ha fornito ulteriori osservazioni a seguito della trasmissione della documentazione aggiornata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), valutata la documentazione tecnica aggiornata, con nota in data 29 novembre 2018, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, la proposta di definizione presentata, esprimendo parere favorevole.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25, in data 20 giugno 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”* e ss.mm.ii.;

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che: si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;

si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;

si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade su fondo naturale che attraversano l'area di salvaguardia;

si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari a servizio dell'abitato di Montoso che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;

si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità all'interno o al margine dell'abitato di Montoso ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;

si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia individuata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “*Torinese*”, in data 19 luglio 2018, con la quale è stata trasmessa al Comune di Bagnolo Piemonte (CN), all'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN - ed all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest) – la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia di due sorgenti potabili – denominate *Paire Alta* e *Paire Bassa* – ubicate nel medesimo Comune di Bagnolo Piemonte, alimentanti l'acquedotto di Bibiana (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), in data 6 agosto 2018 – prot. n. 69795;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN - in data 10 settembre 2018 – prot. n. 0104673/8;

vista la documentazione aggiornata dalla S.M.A.T. S.p.A a seguito delle osservazioni di cui al parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale sopra riportato, in merito alla proposta di un'area di salvaguardia unica per le due sorgenti;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “*Torinese*”, in data 21 novembre 2018, con la quale è stata ritrasmessa al Comune di Bagnolo Piemonte (CN), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest) ed all'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN – la documentazione tecnica aggiornata al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), in data 29 novembre 2018 – prot. n. 104700;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “*Torinese*” n. 159/2019, in data 31 maggio 2019, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “*Torinese*”, in data 3 giugno 2019 – prot. n. 0001855, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) “*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

Le aree di salvaguardia delle due sorgenti potabili – denominate *Paire Alta* e *Paire Bassa* – ubicate nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN), alimentanti l’acquedotto di Bibiana (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nell’elaborato “*Comune di Bagnolo P.te – Sorgenti Paire Alta e Paire Bassa – Carta dei centri di pericolo su base catastale – tav. 1 di 2 – tav. 2 di 2 – scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta e allargata. In particolare, è assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

Il gestore delle due captazioni ubicate nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN) e alimentanti l’acquedotto di Bibiana (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;

effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;

provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione a servizio dell’abitato di Montoso che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell’eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d’ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata.

A norma dell’articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

alla Provincia di Cuneo per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle sorgenti – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
all'Azienda sanitaria locale;
al Dipartimento dell'ARPA.

A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Bagnolo Piemonte, affinché lo stesso provveda a: recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade su fondo naturale che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità all'interno o al margine dell'abitato di Montoso ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;

verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

Il Funzionario Estensore
Massimiliano Petricig